

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDI DI VARIO GENERE DA DESTINARE AL NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE (ASFO), A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL DM 23 GIUGNO 2022 n. 254, PER L’ATTREZZAGGIO DEL NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE AFFERENTE ALL’AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE DI PORDENONE (ASFO) - ID 22APB010 ARCS**

**TRA**

**L’AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (di seguito ARCS)** C.F./P. IVA 02948180308 con sede in Udine (33100), Via Pozzuolo 330, istituita con L.R. n. 27/2018, nella persona del dott. Marco Zanon, Direttore Sostituto della SC “Gestione Contratti”, quale Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del Contratto

**E**

**MALVESTIO S.p.A.**, con sede legale in Villanova di Camposampiero (PD), frazione Murelle, Via Marconi n. 12/D, iscritta al Registro delle Imprese di Padova, C.F./P. IVA 00197370281, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del **Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale**, costituito tra, oltre alla stessa, **FANTONI S.p.A.** [con sede legale in Osoppo (UD), Via Europa Unita n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Pordenone – Udine, C.F./P. IVA 01539460301, in persona del Consigliere Delegato e Legale Rappresentante Ing. Alessandro Fantoni, domiciliato per la carica presso la sede sociale], giusta atto pubblico d.d. 19/02/2024, Rep. n. 16027, Racc. n. 11478, avv. Margherita Gottardo, Notaio in Udine, iscritto presso il Collegio Notarile di Udine, registrato a Udine in data 21/02/2024 al n. 3113 serie 1T, in forza di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito contestualmente alla costituzione del RTI, nella persona del Sig. Marino Malvestio, il quale interviene nel presente atto in qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società capogruppo MALVESTIO S.p.A. e dunque quale Legale Rappresentante del RTI [PEC: segreteria1@pec.malvestio.com ](RTI aggiudicatario).

**PREMESSO**

- che gli Enti/Aziende del SSR che potranno aderire alla presente Convenzione sono:
  - l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale - **ASFO**;
- che nell’ambito della presente Convenzione s’intendono per:
  - **ARCS**: l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, così come istituita dalla L.R. 17/12/2018, n. 27. È la Stazione Appaltante cui è stata affidata, fra l’altro, la funzione di approvvigionamento degli Enti del SSR;
  - **Ente/Azienda del SSR**: soggetto che acquisirà i beni/servizi oggetto della gara d’appalto;
  - **RTI aggiudicatario**: operatore economico che, a seguito della partecipazione alla procedura di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, ha presentato offerta ed è stato individuato, sulla base dell’applicazione dei criteri di selezione indicati dal D.Lgs. 50/2016 e dagli atti di gara, quale aggiudicatario della fornitura di beni/servizi.
  - **Convenzione**: accordo stipulato dalle parti per la fornitura in parola, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante. La Convenzione stabilisce la disciplina normativa e contrattuale per l’esecuzione della fornitura dei Contratti derivati;

- **Contratto derivato** (singolo contratto): accordo con il quale le Aziende del SSR, attraverso le Unità Ordinanti, manifestano la loro facoltà di aderire alla Convenzione, sulla base dei propri fabbisogni, impegnando il RTI alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti alle condizioni previste dalla Convenzione medesima, dal Capitolato Speciale e dagli altri atti di gara.
- che con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 389 del 23/06/2023, è stata indetta una gara a procedura aperta da svolgersi telematicamente mediante la piattaforma eAppalti FVG ai sensi dell'art. 60, D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento della **fornitura e installazione di arredi di vario genere da destinare al Nuovo Ospedale di Pordenone (ASFO), a ridotto impatto ambientale ai sensi del DM 23 giugno 2022 n. 254, per l'attrezzaggio del Nuovo Ospedale di Pordenone afferente all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone (ASFO) - CIG 99193434CB** e che con la Determinazione su citata, sono stati approvati integralmente i seguenti documenti:
  - il "Disciplinare di gara";
  - lo "Schema di Convenzione";
  - il "Capitolato Tecnico"
  - relativi allegati;
- che al termine della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 57 del 06/02/2024, è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura riportata in tabella (così come puntualmente specificato in ogni dettaglio all'Allegato A.3 alla Determinazione Dirigenziale stessa, da intendersi qui integralmente richiamato), per un importo complessivo presunto pari ad € 6.605.944,90 (esclusa IVA ed esclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 42.906,93) ed è stato disposto l'affidamento della fornitura in via definitiva ed efficace a favore del **costituendo RTI** composto dalle società **MALVESTIO S.p.A.** e **FANTONI S.p.A.** alle condizioni di seguito riportate:

CIG	LOTTO	IMPORTO PRESUNTO DEL LOTTO	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
99193434CB	UNICO	€ 6.605.944,90	€ 42.906,93

- che successivamente alla pubblicazione della Determinazione Dirigenziale ARCS n. 57 del 06/02/2024, in data 19/02/2024 è stato costituito l'**RTI** tra **MALVESTIO S.p.A.**, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo, e la mandante **FANTONI S.p.A.**, ed è stato trasmesso ad ARCS l'atto costitutivo del RTI (atto pubblico d.d. 19/02/2024, Rep. n. 16027, Racc. n. 11478, avv. Margherita Gottardo, Notaio in Udine, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Udine, registrato a Udine in data 21/02/2024 al n. 3113 serie 1T), rilasciato in copia conforme all'originale e conservato agli atti dell'ARCS;
- che il **RTI aggiudicatario** ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a svolgere la fornitura oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti dal Disciplinare di gara, dallo Schema di Convenzione e dal Capitolato Tecnico allegati alla procedura;

- che il **RTI aggiudicatario** ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne fa parte integrante;
- che, ai sensi e per gli effetti della L. 22.11.2002, n. 266, è stato acquisito, per la stipulazione della presente Convenzione, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva delle società appartenenti al **RTI aggiudicatario**, conservati agli atti di ARCS;
- che, a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti negli atti da questa richiamati, il **RTI aggiudicatario** ha prestato, in conformità all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, apposita garanzia definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. 1/35350/96/197372201 rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. in data 23/02/2024 per l'importo di € 264.238,00 (euro duecentosessantaquattromiladuecentotrentotto/00);
- che sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara dalle società appartenenti al **RTI aggiudicatario** ex art. 80, D.Lgs. n. 50/2016;
- che la società **MALVESTIO S.p.A.**, è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che a tal proposito è stato acquisito il certificato antimafia utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia;
- che ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii la società **FANTONI S.p.A.** risulta iscritta nella White List presso la Prefettura di Udine prot. n. 40887 del 12/05/2023 acquisito agli atti di Arcs al prot. n. 14284 del 08/04/2024;
- che in relazione ai rischi da interferenza l'Azienda del SSR, ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, provvederà, se del caso, prima dell'emissione "Contratto derivato", a redigere il Documento di valutazione dei rischi da interferenze;
- che, ai sensi della legge 136/2010, art. 3, comma 8 è stato acquisito da parte delle società appartenenti al **RTI aggiudicatario** il documento ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

## VISTI

il Bando di gara, il Disciplinare di gara, lo Schema di Convenzione, il Capitolato Tecnico e relativi allegati, conservati agli atti dell'ente e qui integralmente richiamati;

## TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Articolo 1 Oggetto

La Convenzione disciplina la fornitura e l'installazione di arredi di vario genere da destinare al Nuovo

vo Ospedale di Pordenone (ASFO), a ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. 23/06/2022 n. 254, per l'attrezzaggio del Nuovo Ospedale di Pordenone afferente all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone (ASFO). La fornitura dovrà essere espletata nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico e secondo quanto previsto dal progetto tecnico offerto in gara, che qui si intendono integralmente richiamati.

I fabbisogni presunti, le modalità di esecuzione e i corrispettivi fissati a pena di esclusione sono specificati nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati.

Il presente appalto costituisce obbligazione di risultato e, conseguentemente, la fornitura dovrà includere ogni prestazione necessaria a tale scopo, anche se non espressamente prevista in atti di gara e nell'offerta.

## **Articolo 2 Titolare della procedura e soggetti contraenti**

Con il RTI aggiudicatario, l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), per conto dell'ASFO, stipula la presente Convenzione, con la quale verrà regolamentata la disciplina normativa e contrattuale della fornitura in oggetto, nei limiti dell'importo massimo complessivo stabilito per il lotto citato in premessa.

I singoli Contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra l'Azienda del SSR FVG interessata e il RTI aggiudicatario attraverso l'emissione dei "Contratti derivati" (Allegato "F").

ASFO potrà utilizzare la Convenzione mediante i "Contratti derivati", sottoscritti da persona autorizzata (Unità Ordinante) a impegnare la spesa dell'Amministrazione stessa e inviati al RTI aggiudicatario.

In considerazione degli obblighi assunti dal RTI aggiudicatario in forza della Convenzione, i singoli contratti con l'Amministrazione contraente si concludono con la semplice ricezione da parte del RTI aggiudicatario stesso dei "Contratti derivati".

Con la stipula della Convenzione, il RTI aggiudicatario è obbligato ad accettare, mediante adempimento, i "Contratti derivati" emessi dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione medesima sino a concorrenza dell'importo massimo di aggiudicazione previsto e/o fino allo spirare della Convenzione stessa.

Il predetto importo massimo è da considerarsi non garantito e quindi non vincolante per l'ARCS e per l'Ente del SSR FVG che, pertanto, non risponderanno nei confronti del RTI aggiudicatario in caso di "Contratti derivati" inferiori al suddetto importo massimo complessivo. Peraltro, del predetto importo massimo, nulla viene garantito al RTI aggiudicatario, atteso che l'Ente del SSR FVG ha la facoltà di fare ricorso alle Convenzioni stipulate dall'ARCS.

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relativo a ciascun Contratto derivato e, quindi, dei singoli contratti attuativi della Convenzione, è determinato sulla base dei parametri di prezzo e quantità aggiudicati.

Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione dei "Contratti derivati", si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 (art. 31, co. 1, nonché artt. 100 e seguenti).

Il luogo di esecuzione della fornitura sarà il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, presso le sedi e gli uffici dell'Ente del SSR (ASFO).

La Convenzione detta le condizioni generali del contratto derivato concluso tra l'Azienda e il RTI aggiudicatario.

### **Articolo 3 Variazioni nell'esecuzione contrattuale e revisione prezzi**

I quantitativi indicati nel Capitolato Tecnico devono sempre intendersi presunti e indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovuti anche a modifiche negli assetti organizzativi dei singoli enti interessati.

L'Ente destinatario dell'appalto si riserva di variare quantitativamente il servizio/la fornitura fino a un valore massimo del 50% del valore aggiudicato alle medesime condizioni contrattuali ed economiche (D.Lgs. n. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. a), anche finanziando gli acquisti mediante fondi del PNRR o PNC. All'estensione contrattuale del 50% potranno accedere anche gli altri Enti del SSR, utilizzando fondi del PNRR o PNC.

L'Ente destinatario dell'appalto ha inoltre la facoltà di richiedere, in relazione al "Contratto derivato" emesso, un aumento o una diminuzione dell'ammontare dello stesso, fino alla concorrenza di un quinto degli importi ordinati, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tali importi, nei limiti sopra indicati, il RTI aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti.

La riduzione apportata agli importi indicati nel "Contratto derivato" comporta di conseguenza una corrispondente riduzione degli importi impegnati. In particolare, gli incrementi o decrementi andranno ad incidere sul residuo dell'importo massimo spendibile stabilito in Convenzione.

Nel caso di esaurimento dell'importo massimo previsto entro il termine della durata della Convenzione, ogni eventuale ordine eccedente non potrà essere evaso e dovrà essere tassativamente segnalato all'ARCS da parte del RTI aggiudicatario. Eventuali varianti ed integrazioni dovranno essere espressamente concordate con l'ARCS.

Ogni possibilità di apportare modifiche ai contratti nel corso di validità degli stessi è disciplinata dall'art. 106 D.Lgs n. 50/2016.

#### **Revisione prezzi**

Così come previsto dall'art. 3.2.1. del Disciplinare di gara, per i primi dodici mesi i prezzi di aggiudicazione rimarranno invariati.

A partire dal secondo anno di vigenza contrattuale il RTI aggiudicatario ha facoltà di richiedere una revisione del prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, primo periodo.

A tal proposito si premette che, poiché il prezzo offerto dal RTI aggiudicatario tiene conto del costo dei diversi elementi necessari all'attività di impresa (costi organizzativi, costi per materiali e attrezzature, costi per il personale, etc.) e delle sue eventuali preventivabili variazioni, non potranno in ogni caso essere accolte richieste di revisione basate su fattori prevedibili già all'atto della presentazione dell'offerta (si cita, a solo scopo esemplificativo, la sottoscrizione - in corso di vigenza dell'affidamento - di nuovi contratti di lavoro nazionali o locali per il personale dipendente).

Ciò premesso, nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lett. a), co. 1, art. 106, D.Lgs. n. 50/2016, si prevede quanto segue:

- a) ai fini di eventuali richieste di adeguamento al costo della vita, si specifica che esso potrà essere concesso nella misura del 75% della media della variazione percentuale rilevata dall'ISTAT relativa all'anno contrattuale precedente a quello della richiesta;
- b) è comunque stabilito che, fino al 31/12/2023, qualora in corso di esecuzione - per effetto di circostanze imprevedibili - si verifichi un aumento del costo dei fattori produttivi tale da determinare un aumento superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, il RTI può chiedere

una revisione del prezzo medesimo. La revisione potrà essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

Sia nell'eventualità sub a) che in quella sub b), la revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità e l'eventuale adeguamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza di revisione.

L'ARCS si riserva comunque la facoltà di cui all'art. 1, co. 511, L. 28/12/2015, n. 208.

#### **Articolo 4 – Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura**

La Convenzione stipulata con il RTI aggiudicatario ha durata di **48 mesi** a decorrere dal 15/04/2024.

La Convenzione si intenderà comunque scaduta qualora sia esaurito l'importo massimo, anche eventualmente incrementato, previsto per il lotto di riferimento.

ASFO potrà aderire alla Convenzione mediante "Contratti derivati" nel periodo di tempo di validità della Convenzione stessa (ovvero dalla data di attivazione alla data di scadenza).

Il RTI aggiudicatario è tenuto ad eseguire tutte le forniture che l'Ente del SSR FVG ordinerà prima della data di scadenza del contratto, anche nel caso in cui l'ordine sia emesso l'ultimo giorno di validità della Convenzione. In tal caso il termine di efficacia del contratto si intende prorogato per tutto il tempo necessario per l'esecuzione dell'ultima fornitura ordinata, senza che il RTI aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.

È escluso ogni tacito rinnovo sia della Convenzione che dei singoli contratti derivati.

#### **Articolo 5 – Determinazione del prezzo**

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di legge.

#### **Articolo 6 - Modalità di esecuzione della fornitura e obblighi del Fornitore**

La fornitura dovrà essere effettuata presso il Nuovo Ospedale di Pordenone, Via Montereale. La fornitura dovrà iniziare entro 120 giorni dalla data dell'ordine, naturali e consecutivi, e concludersi entro e non oltre 180 giorni naturali e consecutivi.

Costituiscono giusta causa di differimento dei termini di consegna e/o di esecuzione, eventuali cause di forza maggiore, debitamente comprovati ed accertati dall'Azienda Sanitaria. In tal caso, la comunicazione dell'evento dev'essere effettuata, pena la decadenza, entro 10 (dieci) giorni dal suo verificarsi.

Il RTI aggiudicatario si impegna ad eseguire la fornitura senza creare interruzione all'ordinaria attività lavorativa dell'Azienda Sanitaria.

I beni dovranno essere esattamente conformi a quelli presentati in offerta e validati. I beni che palesino difetti di costruzione o di funzionamento al momento della consegna o dell'installazione verranno contestati e il RTI aggiudicatario dovrà procedere all'immediato ripristino della funzionalità ovvero alla loro sostituzione.

Il RTI aggiudicatario dovrà eseguire la fornitura con la massima cura e diligenza, provvedendo alla consegna, montaggio e messa in opera degli arredi/beni, apprestando la mano d'opera e le attrezzature per la completa e puntuale esecuzione a regola d'arte. Il RTI aggiudicatario dovrà inoltre as-

sicurare il rispetto della normativa antinfortunistica e quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Le attività di consegna e installazione si intendono comprensive di ogni relativo onere e costo compresi quelli di imballaggio, facchinaggio, trasporto, consegna, montaggio e adattamento in nicchia con elementi fuori serie (qualora necessario o richiesto), eventuale riposizionamento sulle parti in vista dei mobili di prese elettriche esistenti sui muri, strutture di supporto per pensili e/o paretine "boiserie", eventuali pendinature, accessori quali barre in acciaio, cestelli, vaschette, ecc., trasporto e ritiro degli imballaggi, pulizia finale. Le eventuali assistenze murarie, idrauliche, impiantistiche ed elettriche necessarie alla completa esecuzione del contratto saranno a capo dell'operatore economico che dovrà rilasciare la relativa dichiarazione di conformità limitatamente a ciò che si è aggiunto e/o modificato.

Relativamente alla movimentazione in quota degli arredi ASFO metterà a disposizione n. 1 montacarichi, all'uopo rivestito, per ciascun corpo di fabbrica (n. 5). Qualora le esigenze logistiche in capo al RTI aggiudicatario prevedessero soluzioni differenti, in ordine ai tempi massimi di installazione sopra indicati, sarà onere dello stesso garantire i flussi verticali attraverso l'utilizzo di piattaforme elevatrici.

Eventuali problematiche inerenti la fornitura e l'installazione dovranno essere tempestivamente rappresentate a Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Per quanto riguarda le attività relative al collaudo/accettazione delle attrezzature e l'eventuale indisponibilità del prodotto offerto, si rimanda integralmente a quanto indicato nel Capitolato Tecnico.

### **Responsabile dell'esecuzione del contratto**

Il RTI aggiudicatario nominerà un Responsabile dell'esecuzione del contratto per qualsiasi problema organizzativo e ne comunicherà il nominativo e i recapiti telefonici ad ASFO, scegliendolo fra persone di comprovata esperienza specifica nel settore.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni richieste e dovrà adottare ogni utile iniziativa al fine di risolvere qualsiasi problema/difficoltà che ASFO avesse a rilevare; egli sarà inoltre punto di riferimento per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria. Pertanto, eventuali comunicazioni e/o segnalazioni formulate dai singoli professionisti non saranno prese in considerazione.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto avrà i compiti di:

- rapportarsi per ogni aspetto inerente i servizi oggetto d'appalto con il Direttore Esecutore del contratto nominato da ASFO e/o con il suo/i suoi assistente/i e altre figure aziendali all'uopo individuate;
- sovrintendere, coordinare e monitorare le attività richieste;
- partecipare alle verifiche relative ai controlli di qualità della fornitura;
- prendere in esame le segnalazioni di non conformità e mettere in atto idonee azioni correttive;
- partecipare agli eventuali incontri convocati da ASFO.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni fatte da ASFO al Responsabile del servizio, si intendono come presentate direttamente al RTI aggiudicatario.

### **Sicurezza**

Il RTI aggiudicatario dovrà concordare, con ASFO il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), giungendo ad una conoscenza completa del rischio relativamente agli ambienti

aziendali oggetto della presente gara e impegnarsi ad attuare tutte le misure di sicurezza necessarie secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori (afferenti al RTI medesimo, alle eventuali altre imprese presenti nonché ad ASFO) e di qualsiasi altra persona presente nella struttura sanitaria.

#### **Articolo 7 – Clausola risolutiva espressa. Recesso**

ASFO, per quanto concerne il contratto derivato, e l'ARCS, per quanto riguarda la Convenzione, potranno procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456, c.c. alla **risoluzione** del contratto e ad assicurare direttamente, a spese del RTI aggiudicatario inadempiente, la continuità della fornitura, nei seguenti casi:

- a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui alla presente Convenzione;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'aggiudicatario della fornitura in argomento;
- c) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento della fornitura, stabiliti o concordati con ASFO;
- d) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento della fornitura;
- e) cessione totale o parziale del contratto;
- f) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa;
- g) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54, D.Lgs. n. 165/2001;
- h) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;
- i) nei casi di cui all'art. 108, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate al RTI aggiudicatario dall'Azienda del SSR e/o dall'ARCS.

ARCS/ASFO in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni della contestazione formale nei confronti del RTI aggiudicatario (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), previo contraddittorio, di procedere alla risoluzione della Convenzione/Contratto derivato.

ARCS si riserva, inoltre, di indire una nuova procedura o di rivolgersi all'Operatore economico che segue in graduatoria, risultato o secondo o migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più da ARCS e dalle Aziende del SSR rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato al RTI aggiudicatario inadempiente.

Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà al RTI aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà il RTI aggiudicatario inadempiente da ogni responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di Legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.



Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte del RTI aggiudicatario senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per ARCS/Aziende del SSR di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss., c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223, c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento della fornitura ad altro Operatore economico.

L'ARCS si riserva di **recedere** in qualsiasi momento dalla Convenzione sottoscritta, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a quelli della presente Convenzione a condizioni migliorative in termini di parametri qualitativi.

Le Aziende potranno recedere anticipatamente dal contratto di fornitura anche in forma parziale, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi della fornitura appaltata o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 1671, c.c.

Rimane salva l'applicazione delle cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 108 e 109, D.Lgs. n. 50/2016.

### **Articolo 8 – Clausola penale**

In caso di mancato rispetto delle clausole previste nella presente Convenzione verranno applicate le seguenti penali:

<b>Causale:</b>	<b>Valore/importo penale</b>
Ritardo non imputabile all'amministrazione rispetto ai termini dichiarati in sede di offerta o richiesti dalla S.A. nella documentazione di gara per consegna e/o l'installazione delle dotazioni e delle apparecchiature da fornire da parte dell'aggiudicatario, in tempi superiori a quelli richiesti dall'amministrazione e/o dichiarati dall'aggiudicatario medesimo	<b>0,3%</b> per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti
Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato a un collaudo positivo con riserva	<b>€ 200,00</b> fino a quando non verranno risolte le anomalie riscontrate in fase di collaudo
Nel caso in cui non vengano svolte le attività di manutenzione programmata e preventiva prevista e/o non vengano prodotti i verbali relativi	<b>0,4%</b> per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'intervento

Nel caso in cui si verificano ritardi sulle manutenzioni straordinarie (verificati attraverso evidenza documentale)	<b>0,3%</b> per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'intervento/ripristino
In tutti gli altri casi di disservizi documentati e non so-praevidenziati	da minimo <b>€ 100,00</b> fino a <b>€ 1.000,00</b> , a seconda della gravità; tale importo si intende raddoppiato qualora il medesimo disservizio venga contestato più di una volta

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi, la procedura di contestazione dovrà essere effettuata in contraddittorio con il RTI aggiudicatario, secondo le seguenti modalità:

- l'Ente utilizzatore (ASFO) segnala via PEC al RTI aggiudicatario e, per conoscenza, ad ARCS l'inadempimento passibile di penale, precisando le circostanze in cui esso è avvenuto ed è stato riscontrato e invitando lo stesso, ove possibile e ritenuto di interesse, di adoperarsi per l'adempimento entro un congruo termine all'uopo assegnato;
- il RTI aggiudicatario ha facoltà di fornire, entro cinque giorni dal ricevimento, ogni giustificazione od osservazione ritenga di formulare in proposito;
- nel caso in cui le giustificazioni non pervengano, siano ritenute insoddisfacenti ovvero nell'ipotesi in cui il RTI aggiudicatario non provveda in termini all'adempimento eventualmente intimatogli, ASFO comunicherà entro i quindici giorni successivi al RTI aggiudicatario e ad ARCS per conoscenza le proprie determinazioni circa l'applicazione della penale.

Le penali sono cumulabili tra loro; rimane comunque salvo il diritto di ASFO a ottenere il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti. Le penali saranno applicate mediante emissione di note di addebito da parte di ASFO e incassate a mezzo di compensazione con il corrispettivo dovuto al RTI aggiudicatario.

Nel caso in cui il corrispettivo da liquidare al RTI aggiudicatario non fosse capiente rispetto all'entità della penale o delle penali, nonché rispetto a quello degli eventuali ulteriori danni subiti dall'ASFO, ci si riverrà sulla garanzia definitiva.

Le penalità potranno essere comminate comunque entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, come stabilito dall'art. 113-bis, co. 4, D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.-.

#### **Articolo 9 – Garanzia e responsabilità della fornitura. Assistenza tecnica**

I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte del RTI aggiudicatario.

In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 10, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico, il RTI aggiudicatario sarà obbligato a sostituirli gratuitamente, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

La mancanza di tale adempimento potrà determinare l'applicazione della penale secondo quanto previsto dall'art. 8 della Convenzione, nonché la risoluzione del contratto - in caso di gravi violazioni - ai sensi dell'art. 7 della Convenzione medesima.

Il RTI aggiudicatario presta idonea garanzia tecnica full-risk post-vendita per il periodo indicato negli atti di gara (in particolare nel Capitolato tecnico) e nella documentazione tecnica allegata all'offerta economica (si veda il documento denominato "Relazione\_garanzia\_e\_assistenza\_tecnica"). Tale garanzia decorre dalla data di approvazione del Certificato di Collaudo Definitivo.

Tale periodo viene prolungato, fino ad ulteriori sei mesi, qualora, nel corso della garanzia, i beni non siano utilizzabili per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni a causa di vizi materiali o di errori di installazione addebitabili alla ditta fornitrice.

Il RTI aggiudicatario è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo ai beni forniti, dipendenti da vizi di fabbricazione e/o confezionamento o da difetti dei materiali impiegati o da errori nell'installazione o, infine, da qualunque altro inconveniente non derivante da forza maggiore.

Il RTI aggiudicatario, inoltre, garantisce per tutto il periodo indicato nella sopraindicata "Relazione\_garanzia\_e\_assistenza\_tecnica" la disponibilità dei ricambi.

Il collaudo non esonera il RTI aggiudicatario dalla responsabilità per eventuali difetti e/o non conformità che possano essere rilevati in seguito e non emersi in fase di collaudo.

Per quanto non richiamato nel presente paragrafo "Garanzia e assistenza tecnica", si rinvia al documento denominato "Relazione\_garanzia\_e\_assistenza\_tecnica", il cui contenuto costituisce parte integrante del presente accordo.

### **Articolo 10 – Controllo di quantità e qualità**

Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dagli incaricati dell'Ente del SSR.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il RTI aggiudicatario dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

Il singolo Ente del servizio sanitario regionale FVG, tramite i propri incaricati e avvalendosi eventualmente anche di laboratori esterni, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli sulla merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di svolgere le opportune verifiche di corrispondenza qualitativa dei prodotti forniti.

Le spese per le analisi qualitative saranno a carico del RTI aggiudicatario qualora i dati relativi risultassero difformi da quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

### **Articolo 11 – Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto**

#### **11.1 Cessione del contratto**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105, D.Lgs. n. 50/2016).

È fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell'ambito delle vicende soggettive dell'esecutore del contratto di cui all'art 105, D.Lgs. n. 50/2016.

#### **11.2 Cessione del credito**

Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie (art.106, co. 13, D.Lgs. n. 50/2016).

La cessione del credito andrà notificata esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo [arcs@certsanita.fvg.it](mailto:arcs@certsanita.fvg.it) o all'indirizzo PEC ufficiale dell'Azienda del SSR che ha emesso l'ordine a cui si riferisce la cessione.

### **11.3 Subappalto**

Il subappalto è ammesso nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (D.L. 31/05/2021 n. 77).

Il RTI aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- facchinaggio, montaggio e adattamenti impiantistici, posa in opera dei prodotti rientranti nella categoria OS3 e OS6, nella misura massima del 30%.

Secondo quanto previsto dall'art. 105, co. 7, D.Lgs. n. 50/2016, il RTI aggiudicatario è tenuto a depositare il contratto di subappalto nel rispetto delle tempistiche previste, corredato da tutta la documentazione richiesta dalla vigente normativa, ivi inclusa la dichiarazione attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Con la stipula della Convenzione, il RTI aggiudicatario dichiara di rispettare le condizioni previste dal Disciplinare di gara e dalla normativa vigente per l'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate, così come previsti dal Disciplinare di gara e dalla normativa medesima.

Il RTI aggiudicatario si obbliga, relativamente alle prestazioni affidate in subappalto, a garantire gli standard qualitativi e prestazionali previsti nella Convenzione e negli atti di gara.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del RTI aggiudicatario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di ARCS e delle Aziende del SSR, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il RTI aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati dall'art. 105, co. 8, D.Lgs. n. 50/2016.

Il RTI aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne ARCS e le Aziende del SSR aderenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

NON è ammesso il Subappalto in favore delle imprese che hanno presentato offerte in sede di gara.

### **Articolo 12 – Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione**

L'ARCS, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del RTI aggiudicatario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter, D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la possibilità di cui all'art. 110, co. 3, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016.

È fatto salvo il diritto di ARCS e della singola Azienda del SSR di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.

### **Articolo 13 – Fatturazione e pagamenti**

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e sm.mm.ii., con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (DM n. 55/2013), a seguito di collaudo/verifica di conformità delle attrezzature fornite, con esito positivo.

Il pagamento avverrà previa verifica di conformità della fornitura, di presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l’Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell’ordinativo di pagamento.

Le fatture dovranno essere intestate a ARCS o alle Aziende/Ente del SSR che hanno emesso il “Contratto derivato”.

Sia ARCS che le altre Aziende/Enti del SSR rientrano nel regime di cui all’art. 17ter, D.P.R. n. 633/72 (Split payment).

Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l’apposito campo per la “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”.

### **Articolo 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il RTI aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Ai sensi dell’art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori del RTI aggiudicatario e i sub-contrattenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

### **Articolo 15 – Trattamento dei dati personali - Riservatezza**

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione stessa, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal RGPD medesimo.

Le parti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari all’esecuzione e allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e le parti mettono in atto le misure e tecniche, organizzative, di gestione, procedurali e documentali adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

I dati suddetti saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal citato Regolamento UE e non saranno divulgati a terzi, salvo espressa previsione normativa. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, si rendesse necessario acquisire informazioni e dati da soggetti terzi, sarà cura dell’ARCS acquisire il previsto consenso.

### **Articolo 16 – Controversie**

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il RTI aggiudicatario e ARCS sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine, mentre per tutte quelle relative ai rapporti con le Amministrazioni contraenti sarà competente il Foro del capoluogo in cui ha la sede legale ogni singolo Ente del SSR interessato.

### **Articolo 17 – Informativa sul trattamento dei dati**

Gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati sono demandati agli Enti aderenti alla presente Convenzione, cui compete la gestione contrattuale.

### **Articolo 18 – Spese contrattuali**

La Convenzione verrà stipulata ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, co. 14, D.Lgs. n. 50/2016 con firma digitale.

Tutte le spese riguardanti il contratto, spese di pubblicazione dei bandi e degli esiti, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, spese di pubblicazione, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono ad esclusivo carico del RTI aggiudicatario. L'imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico dei singoli Enti, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

### **Articolo 19 – Rinvio ad altre norme**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si richiamano le norme riportate nel bando, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

### **Articolo 20 – Reportistica e monitoraggio della Convenzione**

Su richiesta di ARCS, il RTI aggiudicatario si obbliga a fornire il servizio di reportistica che dovrà essere prestato in relazione ad ogni singola fornitura per tutta la durata della Convenzione, con le modalità e termini sotto indicati. Il RTI dovrà inviare trimestralmente (sempre su richiesta di ARCS), entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all'ARCS i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, compilando il modulo allegato ai documenti di gara (vedere allegato "G").

Tali dati dovranno essere inviati all'indirizzo PEC [arcs@certsanita.fvg.it](mailto:arcs@certsanita.fvg.it) con oggetto: "report convenzione gara ID 22APB010 ARCS"

I trimestre = dati gennaio > marzo

II trimestre = dati aprile > giugno

III trimestre = dati luglio > settembre

IV trimestre = dati ottobre > dicembre

Qualora i quantitativi della convenzione fossero in fase di esaurimento prima del termine di scadenza della Convenzione, il RTI aggiudicatario dovrà comunicarlo tempestivamente all'ARCS.

### **Articolo 21 – Clausola finale**

La Convenzione e i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto e ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione o dei singoli Contratti derivati non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli "Contratti derivati" (o di parte di essi) da parte di ARCS e/o delle Aziende del SSR non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

**Per ARCS**  
**Il Direttore sostituto**  
**SC Gestione Contratti**  
**Marco Zanon**

**Per RTI MALVESTIO S.p.A. – FANTONI S.p.A.**  
**Il Legale Rappresentante**  
**Marino Malvestio**  
**Per la mandante FANTONI S.p.a.**  
**Il Legale Rappresentante**  
**Alessandro Fantoni**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*